

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, FRACASSI, COSTA, TODINI, SCARDACCIONE, DEL NERO, AMADEO, BARBARO, TREU, SALERNO, REBECCHINI e GIOVANNIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1976

Edilizia popolare a favore degli appartenenti alle Forze armate, profughi, mutilati, invalidi e pensionati

ONOREVOLI SENATORI. — Le precarie condizioni ed i disagi morali e finanziari in cui vivono i quadri minori ed i militari di carriera delle Forze armate, soggetti a continui ed improvvisi trasferimenti di sede che, per particolarità del servizio e per esigenze operative ed addestrative, si verificano spesso con carattere di assoluta immediatezza, sono noti a tutti.

Detto personale, che opera in costante assoluta dedizione al servizio, per la scarsa possibilità che in concreto ha di venire a conoscenza di determinate disposizioni legislative, è posto nelle più sfavorevoli condizioni per poter pensare e provvedere in tempo utile alla costruzione di una casa per la vecchiaia.

Se consideriamo, poi, che lo stesso personale non dispone di idonea organizzazione che lo tuteli adeguatamente sul piano dei diritti e degli interessi, abbiamo l'esatta misura della grande rilevanza che assume il problema del possesso della casa, diventato,

per la maggior parte di esso, un sogno e nulla più.

Numerose sono state le iniziative e molte le case costruite con il contributo dello Stato; da queste agevolazioni, però, sono stati sempre esclusi i quadri minori ed i militari di carriera, anche perchè non in condizioni di poter far fronte agli onerosi anticipi necessari per l'acquisto del terreno ed altri accenti.

L'esigenza di agevolare il cittadino nell'acquisto della casa urbana ed extraurbana è profondamente sentita e sollecitata come non mai da tutti nel Paese, non soltanto perchè essa offre all'individuo la possibilità di avere un'abitazione tutta per sè, ma anche e soprattutto perchè risolve il problema dei fitti e, nel contempo, obbliga a risparmiare per mantenere fede agli impegni assunti.

La predisposizione di nuovi e più idonei strumenti legislativi che agevolino — non meno che le altre — la categoria dei cittadini con le stellette a reddito più basso e

quelle dei profughi, dei mutilati, degli invalidi e dei pensionati non può essere ulteriormente rinviata, anche perchè il rilancio della casa, sulla base di nuovi adeguamenti normativi, appare determinante ai fini dell'intero sistema produttivo e del risparmio nazionale: dalla ripresa edilizia, infatti, può e soltanto scaturire la ripresa di tutti quei settori collaterali dove oggi si lavora notevolmente al disotto della capacità produttiva.

Tenuto conto del fatto che il Ministero della difesa ha dismesso alcuni beni (legge 22 febbraio 1968, n. 123) ed altri ne dismetterà (disegno di legge n. 148 presentato al Senato della Repubblica il 6 luglio 1972) e tenuto altresì conto che altri beni ancora potrebbero essere dismessi in quanto non più idonei all'impiego al quale erano stati destinati, per l'evoluzione sia dei metodi addestrativi che dei mezzi di trasporto e logistici; nonchè, sollecitati dal desiderio e dalla volontà di andare incontro a ben determinate categorie che maggiormente avvertono il bisogno di una abitazione propria, abbiamo predisposto il presente disegno di legge che valutiamo idoneo a risolvere non solo il problema della casa per migliaia di famiglie, ma anche problemi di carattere urbanistico per molti comuni d'Italia ed infrastrutturali per le stesse Forze armate.

Nel disegno di legge abbiamo anche tenuto in giusta considerazione il concetto di proprietà, che è ben radicato in ciascuno di noi. Per tale motivo ed anche perchè convinti che tale fattore unito a quello dell'iniziativa privata sortirà l'effetto desiderato, abbiamo previsto che il terreno debba essere ceduto in proprietà e non dato in concessione. Riteniamo, inoltre, che nessun vincolo particolare debba essere imposto nella costruzione degli alloggi: ciascuno deve essere lasciato libero di costruirsi la casa secondo le proprie esigenze ed i propri gusti e secondo le possibilità, adeguate ai sacrifici che ognuno intende e può fare, ma in ogni

caso mai al disotto dei requisiti minimi previsti dalla moderna edilizia popolare.

Il disegno di legge prevede anche particolari agevolazioni per i profughi, per i mutilati, per gli invalidi e per i pensionati e tende a semplificare ed a snellire tutte le procedure burocratiche col preciso scopo di ridurre i tempi all'essenziale; impone, inoltre, l'obbligo ai comuni di costruire case-albergo oltre che per il personale sopra indicato anche per gli studenti e per gli operai.

Attuando questo nuovo, ed osiamo dire rivoluzionario sistema, il Ministero della difesa viene finalmente messo nelle condizioni ideali per poter migliorare le proprie infrastrutture e per poter, realizzando alloggi da cedere poi in locazione a prezzi convenienti, permettere ai propri dipendenti di affrontare i trasferimenti, dal punto di vista della casa, con relativa tranquillità.

Desideriamo, infine, porre in evidenza il calvario dei nostri mutilati ed invalidi che, dopo aver tutto dato al Paese, sono costretti a ricorrere ad umilianti dimostrazioni per sollecitare sacrosanti diritti sanciti dalla Costituzione. Queste categorie, che portano nelle carni martoriate i segni dei campi di battaglia e nello spirito i segni indelebili della prigionia, additate nelle pubbliche cerimonie come la nuova aristocrazia del Paese per essere, poi, inesorabilmente, sospinte ai margini della società con la cocente umiliazione dell'ingratitude, hanno diritto ad un minimo di riconoscenza e di aiuto morale e materiale.

Onorevoli senatori, questo disegno di legge per la sua essenzialità e per la sua semplicità non ha bisogno di illustrazioni: desideriamo solo sottolineare che verso le categorie destinatarie noi abbiamo un debito di riconoscenza che non può più oltre essere disatteso; anche per questo, siamo certi che non ci farete mancare la vostra incondizionata ed unanime approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I beni del demanio militare e quelli del patrimonio indisponibile, ubicati nelle cinte urbane dei singoli comuni ed in uso al Ministero della difesa, non necessari o non più idonei alla funzione di originaria destinazione sono ceduti per la costruzione di alloggi da destinare agli ufficiali, sottufficiali, militari di carriera, profughi, mutilati, invalidi e pensionati, per la costruzione di case-albergo e dei servizi sociali.

Art. 2.

Il prezzo di cessione corrispondente al 25 per cento del valore di mercato è definito da apposita commissione, nominata dal prefetto della provincia nella quale sono ubicati i beni, composta dal rappresentante dei Ministeri delle finanze, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'interno e dell'ufficio tecnico erariale della circoscrizione.

Art. 3.

Le aree idonee vengono destinate all'edilizia abitativa e cedute ad enti e persone al prezzo di cui all'articolo 2 e nelle percentuali appresso indicate:

20 per cento al Ministero della difesa, per la costruzione di alloggi da dare in locazione al personale dipendente;

30 per cento a cooperative costituite o da costituire tra ufficiali, sottufficiali e militari di carriera in servizio, in quiescenza o comunque cessati dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza ordinario o privilegiato;

15 per cento a cooperative costituite o da costituire tra profughi, mutilati, invalidi e pensionati;

35 per cento ai comuni, i quali provvederanno alla urbanizzazione, alla costruzione degli immobili e servizi sociali, nonché alla costruzione di alloggi e case-albergo da dare in locazione a profughi, mutilati, invalidi, pensionati, studenti ed operai.

Le aree non utilizzate, entro due anni dalla dismissione, dal Ministero della difesa o dai comuni, sono cedute alle cooperative nelle proporzioni stabilite dal presente articolo.

Art. 4.

Il Ministero della difesa, in accordo con gli enti locali, provvede alla progettazione ed esecuzione dei piani e dei progetti degli alloggi e delle nuove attrezzature militari in sostituzione di quelle alienate ed all'acquisto delle aree extraurbane necessarie per la costruzione di impianti ed edifici militari.

Al finanziamento delle nuove opere di cui al comma precedente si fa fronte con ricavo dei beni di cui all'articolo 1.

Per l'ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture è messo a disposizione del Ministero della difesa, a partire dall'anno successivo a quello dell'iniziata costruzione degli impianti e degli edifici, un ulteriore contributo pari al 45 per cento del valore di mercato di cui all'articolo 2, da dividere in tre annualità.

L'ammontare del canone, ricavato dalla locazione degli alloggi costruiti dal Ministero della difesa e dai comuni, viene destinato alla manutenzione degli immobili costruiti ed alla successiva costruzione di nuovi alloggi.

Art. 5.

Le spese sostenute dagli enti locali per provvedere alle opere di urbanizzazione sono a carico dei comuni.

Art. 6.

Entro 180 giorni dalla data di dismissione delle aree ed opere, da parte del Ministero della difesa, il comune interessato è tenuto

ad emanare le norme ed i regolamenti edilizi relativi ai programmi di fabbricazione riferiti all'area dismessa, delimitando la parte destinata al verde pubblico ed ai servizi sociali previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Le cooperative edilizie che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono essere rette e disciplinate dai principi della mutualità e devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti indicati all'articolo 3, che non abbiano un reddito imponibile annuo superiore a 9 milioni di lire.

Art. 8.

La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, alla immediata anticipazione, al personale di cui alla presente legge, dell'importo necessario per l'acquisto delle aree ed alla successiva concessione del mutuo agevolato prelevando le somme dai fondi destinati al finanziamento dell'edilizia popolare o da altre disponibilità.

A garanzia della predetta anticipazione e del mutuo agevolato, gli interessati rilasceranno la delega prevista dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Gli interessati, che hanno maturato almeno cinque anni di effettivo servizio, possono richiedere la liquidazione anticipata dell'indennità di buonuscita limitatamente al 15 per cento del costo totale dell'alloggio.

L'importo della somma erogata a titolo di anticipazione è detratto dalle competenze spettanti al momento della cessazione dal servizio e l'anticipazione di cui al presente articolo può essere richiesta una sola volta durante tutto il servizio prestato.

Art. 10.

I mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 35 anni, possono essere concessi fino all'importo dell'85 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisto dell'area, della urbanizzazione e la realizzazione della costruzione.

I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Art. 11.

Gli enti e gli organismi incaricati dell'attuazione del programma di cui alla presente legge provvedono, per le parti di rispettiva competenza, alla progettazione delle opere, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti.

La direzione, la contabilità e l'assistenza ai lavori possono essere affidati a liberi professionisti.

I suddetti organismi provvedono direttamente all'appalto dei lavori ed all'attuazione delle parti di programma di loro competenza, assumendo ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico-amministrativo.

Art. 12.

I materiali comunque impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti da tutte le imposte.

Tutti gli atti che si rendano necessari per le operazioni previste dalla presente legge godono delle esenzioni dalle tasse di bollo, sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.

Le case costruite in attuazione della presente legge sono esenti per 25 anni dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte.